SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2552)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze (PRETI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1967

Norme integrative della legge 23 febbraio 1960, n. 131, concernente l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano

Onorevoli Senatori. — Con l'entrata in vigore del nuovo catasto edilizio urbano avvenuta nel 1962, l'applicazione dell'imposta sul reddito dei fabbricati è regolata dalla legge 23 febbraio 1960, n. 131. Per effetto di tale legge, la competenza degli Uffici delle imposte dirette nella determinazione dei redditi edilizi è limitata al caso in cui il reddito lordo effettivo dell'unità immobiliare, ridotto del 25 per cento, sia superiore alla rendita catastale aggiornata per oltre 1/5 di questa.

La predetta legge n. 131, non contiene alcuna norma di salvaguardia per perseguire le unità immobiliari non ancora iscritte in catasto e pertanto gli Uffici distrettuali delle imposte dirette si trovano nella impossibilità, mancando la base di riferimento della rendita catastale, di accertare il reddito delle predette unità ai fini dell'imposta complementare o dell'imposta sulle società. Aggiungasi che, se è scaduto il periodo di esenzione dall'imposta sui fabbricati, non può nemmeno applicarsi tale tributo nonchè le relative sovrimposte comunali e provinciali.

La mancata iscrizione in catasto di molte unità immobiliari è dovuta alla impossibilità in cui si è trovata la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali di seguire la rapida e vasta espansione delle costruzioni edilizie in concomitanza con le complesse operazioni di impianto e di aggiornamento del nuovo catasto.

Il danno derivante da siffatta situazione agli Enti impositori è rilevante. Non può valutarsene esattamente l'ammontare perchè non si conosce il reddito imponibile delle anzidette unità e l'apporto che esso darebbe nelle singole tassazioni per l'imposta complementare e per l'imposta sulle società. La perdita è certamente dell'ordine di miliardi.

L'unito disegno di legge è inteso ad assicurare, con appropriate norme tecniche integrative della legge 23 febbraio 1960, numero 131, la generale applicazione dei tributi nei confronti di tutti i possessori di redditi immobiliari.

L'articolo 1 stabilisce i criteri per la determinazione del reddito imponibile dei fabbricati non censiti in catasto, tenendo conto del principio fissato dall'articolo 74, secondo comma, del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, secondo il quale, in mancanza di un reddito direttamente valutabile, deve farsi riferimento a quello dei fabbricati in analoghe condizioni.

La modifica introdotta con l'articolo 2 alla legge 1960, n. 131, è in correlazione al disposto dell'articolo 1 in modo da evitare

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ogni dubbio che, ricorrendone le condizioni, possano applicarsi, per le unità immobiliari non ancora censite in catasto, le particolari disposizioni stabilite dall'articolo 2 della legge n. 131.

Con l'articolo 3 viene fatto il necessario richiamo alle norme del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, al fine di porre in condizione gli Uffici delle imposte dirette di effettuare gli accertamenti.

Le nuove norme dovrebbero trovare applicazione (articolo 4) dal periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* in modo da consentire ai contribuenti di includere i redditi della specie nella prima dichiarazione successiva e, per gli uffici, di determinare compiutamente i redditi dell'anno di riferimento, giusta il principio fissato dall'articolo 3 del testo unico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, è aggiunto il seguente comma:

« Per le unità immobiliari non ancora iscritte nel nuovo catasto edilizio urbano il reddito imponibile è determinato, fino a quando non sarà avvenuta la loro iscrizione, comparativamente alla rendita catastale aggiornata attribuita alle unità immobiliari similari già censite in catasto ».

Art. 2.

Nel primo comma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, alle parole: « della unità immobiliare » sono sostituite le seguenti: « delle unità immobiliari considerate nel primo e nel secondo comma dell'articolo 1 ».

Art. 3.

All'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, è aggiunto il seguente comma:

« Per l'accertamento dei redditi di cui al secondo comma dell'articolo 1 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni portate dal Titolo I, Capo IV del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni ».

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal periodo di imposta in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.